

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)1209

Vol. 1969/0220

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69) 1209 def.

Bruxelles, 11 dicembre 1969

Proposta di
REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione
e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti
del Centro comune di ricerche nucleari
che prestano servizio nei Paesi Bassi

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(69) 1209 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione
e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti
del Centro comune di ricerche nucleari
che prestano servizio nei Paesi Bassi

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (1), e in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del detto regime;

Visto il regolamento n. 11/65/Euratom del Consiglio, del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi (2), con le ultime modifiche apportate dal regolamento (Euratom) n. 200/69 del Consiglio del 6 ottobre 1969 (3), e in particolare l'articolo 13;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissare, basandosi sugli usi locali, le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari per ogni sede di servizio;

Considerando che le ulteriori modifiche salariali attuate dal 1° gennaio 1969 a favore del personale del "Reactor Centrum Nederland" giustificano un nuovo adeguamento del regolamento n. 11/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento n. 11/65/Euratom è completato dalle seguenti disposizioni:

.../...

(1) G.U. n. L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) G.U. n. 48 del 25.3.1965, pag. 722/65.

(3) G.U. n. L 256 dell'11.10.1969, pag. 3.

Per il 1969, viene concessa agli agenti di stabilimento in servizio il 1° settembre 1969 un'indennità unica di carovita pari all'1% della retribuzione annua, calcolata sulla base della retribuzione mensile in vigore il 1° settembre 1969, comprensiva dell'indennità legale di alloggio e maggiorata dell'indennità di congedo, purché detta indennità unica ammonti al minimo a 110 fiorini e al massimo a 260 fiorini. L'importo minimo non viene corrisposto agli agenti celibi, che il 1° settembre 1969 non abbiano ancora compiuto 21 anni e non siano capifamiglia. All'agente di stabilimento che dia le dimissioni entro il 31 dicembre 1969 verrà corrisposta l'indennità unica in funzione del numero di mesi di servizio compiuti; a tal fine, qualsiasi frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.

Articolo 2

Per il 1969 viene concessa un'indennità unica, pari allo 0,39% della retribuzione annua, calcolata sulla base della retribuzione mensile in vigore il 1° settembre 1969, compresa l'indennità legale di alloggio e l'indennità mensile per figli a carico, maggiorata dell'indennità di congedo. Detta indennità unica è versata all'agente di stabilimento che il 1° settembre 1969 abbia al suo attivo 8 mesi di servizio. L'agente di stabilimento che a tale data non abbia al suo attivo 8 mesi di servizio nei Paesi Bassi riceverà un'indennità unica calcolata in proporzione.

All'agente di stabilimento che dia le dimissioni entro il 31 dicembre 1969 verrà corrisposta un'indennità unica in funzione del numero di mesi di servizio compiuti; a tal fine, qualsiasi frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.

Articolo 3

La tabella degli stipendi allegata al regolamento n. 11/65/Euratom è così modificata:

<u>Classe I</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gruppo 1	964	1.010	1.055	1.099	1.145	1.190	1.235	1.280	1.333	1.384	1.430	1.475				
Gruppo 2	811	856	901	946	990	1.035	1.079	1.124	1.172	1.216	1.259	1.308				
Gruppo 3	704	740	777	816	856	894	932	971	1.010	1.047	1.086	1.124	1.165	1.202		
Gruppo 4	594	632	669	709	748	786	823	862	901	937	977	1.016	1.055	1.093		
Gruppo 5	518	549	581	613	645	676	709	740	772	804	836	867	901	932	965	996
<u>Classe II</u>																
Gruppo 1	704	740	777	816	856	894	932	971	1.010	1.047	1.086	1.124	1.165	1.202		
Gruppo 2	594	632	669	709	748	786	823	862	901	937	977	1.016	1.055	1.093		
Gruppo 3	518	549	581	613	645	676	709	740	772	804	836	867	901	932	965	996
Gruppo 4	447	478	512	544	576	607	639	669	704	735	766	798	828	862	894	927

Articolo 4

Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1969, tranne l'articolo 3 che entrerà in applicazione il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente